

**TRIBUNALE DI SASSARI**  
**SEZIONE LAVORO**

\*\*\*\*\*

**Ricorso ex art. 700 c.p.c.**

**Nell'interesse di:**

**FRESU PAOLO, FERNANDO, ANDREA**, nato a Sassari, il 08.03.1975, FRSP75C08I452E, residente in Sassari, Via Fancello n. 8, elettivamente domiciliato in Sassari, via Cavour n. 65, presso e nello studio dell'Avv. Liliana Pintus (PNTLLN70M50I452W – che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni al fax n. 079.231221 o alla mail avv.lilianapintus@pec.it), che lo rappresenta e difende come da procura speciale rilasciata in calce al presente atto

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Viale Trastevere n. 76/A, 00153, Roma;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA, AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SASSARI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Corso Angioy n.1, 07100, Sassari;

\*\*\*\*\*

**FATTO**

- 1) Nell'anno 1993, il Prof. Fresu Paolo ha conseguito il diploma di maturità magistrale, presso l'Istituto Magistrale "M. Di Castelvì" di Sassari.

A seguito del superamento del concorso ordinario, indetto con D.D.G. del 01.04.1999, il ricorrente **ha acquisito l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE).**

Tale abilitazione rappresenta titolo di accesso nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, successivamente trasformate in graduatorie ad esaurimento (GAE) dall'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

\*\*\*\*\*

- 2) Il ricorrente, proprio in ragione di tali titoli d'accesso, **fino all'anno scolastico 2006/2007**, era regolarmente iscritto nella III fascia delle predette graduatorie ad

**esaurimento della provincia di Sassari, in posizione n. 348, con un punteggio totale di 52, come si evince dall'estratto di graduatoria che si produce (all. 1).**

**3) Inoltre, dal 25 marzo 1998 al 10 dicembre 2016, ha prestato attività lavorativa in maniera continuativa in qualità di insegnante nella Scuola primaria, come di seguito specificato:**

- dal 25/03/1998 al 30/06/2009, presso l'Istituto delle Figlie di Maria (Scuola Paritaria e Parificata) di Sassari, in virtù di diversi contratti a tempo determinato;
- dal 20/01/2011 al 30/06/2014, presso la Direzione Didattica - Secondo Circolo "San Giuseppe" - di Sassari, in ragione di diversi contratti a tempo determinato;
- dal 10/11/2014 al 30/06/2015, presso la Direzione Didattica - Ottavo Circolo "Galileo Galilei" - di Sassari;
- dal 18/11/2014 al 30/06/2015, presso l'Istituto Comprensivo Monte Rosello di Sassari;
- dal 16/09/2015 al 07/12/2016, presso la Direzione Didattica - Ottavo Circolo "Galileo Galilei" - di Sassari;
- dal 10/10/2016 al 10/12/2016, presso la Direzione Didattica - Secondo Circolo "San Giuseppe" - di Sassari;

**4) Considerati i continui incarichi di insegnamento ricevuti nei suindicati Circoli Didattici e facendo legittimo affidamento sull'avvenuto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, nel ritenere che le domande di aggiornamento relative alle suddette graduatorie avessero la sola finalità di determinare una revisione del punteggio, il Sig. Fresu non presentava domanda per gli anni 2009-2011 e 2011-2014.**

Così venne cancellato dalle suddette graduatorie (GAE).

**5) L'odierno ricorrente, non avendo ricevuto alcuna comunicazione, ignorava di essere stato cancellato dalle graduatorie in oggetto.**

Il medesimo, pertanto, ha presentato **domanda di reinserimento (all. 2)** soltanto nel momento in cui è venuta conoscenza della propria esclusione.

**6) Tuttavia, la richiesta di reinserimento è rimasta priva di riscontro e, a tutt'oggi, il ricorrente non risulta inserito nelle graduatorie (GAE) in esame.**

\*\*\*\*\*

**7) L'esclusione da tali graduatorie ha determinato, nel mese di dicembre 2016, la perdita del posto di lavoro per il Sig. Fresu, poiché, a seguito dell'entrata in vigore della Legge**

13 luglio 2015, n. 107, altri soggetti abilitati all'insegnamento hanno ottenuto l'immissione in ruolo, nonostante titoli e punteggi inferiori rispetto al ricorrente.

L'ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO, avvenuta in seguito alla mancata presentazione della domanda di aggiornamento biennale, È DEL TUTTO ILLEGITTIMA PER I SEGUENTI

### **MOTIVI**

- 8) In *primis* deve rilevarsi che la *ratio* e l'evoluzione di tutto il sistema normativo diretto a disciplinare il lavoro nella scuola, le graduatorie e l'inserimento degli insegnanti "precari" sono diretti a tutelare questi ultimi e, soprattutto con le modifiche più recenti, è emersa la conferma della finalità di assicurare il graduale ma definitivo inserimento in ruolo di coloro che possiedono i relativi titoli qualificanti.

Infatti, il sistema normativo che disciplina le graduatorie e gli incarichi affidati tramite il loro scorrimento ed il loro aggiornamento non è, e non può essere, punitivo nei confronti dei soggetti che non dovessero presentare la domanda biennale di aggiornamento ma è un sistema che, per giustizia e rispetto dei principi costituzionali, tende ad assicurare all'insegnante precario la possibilità di ottenere comunque l'assegnazione della cattedra e del ruolo definitivo purché egli abbia i titoli giuridici ed accademici.

**In quest'ottica, si deve ricordare che la disciplina delle graduatorie e del loro inserimento/aggiornamento prevede che l'insegnante già presente in graduatoria debba presentare una sorta di "domanda di aggiornamento" con cadenza biennale, al fine aggiornare i propri titoli e/o punteggi nei confronti di coloro che si trovano nella stessa graduatoria. Come si desume dalla *ratio* del sistema, si tratta di una domanda di aggiornamento di titoli e punteggi e non di una domanda essenziale e necessaria per conservare l'inserimento in graduatoria al fine dei conferimenti di incarico.**

\*\*\*\*\*

Ciò nonostante, in questi anni, il Ministero ed a volte anche la Giurisprudenza hanno preferito "escludere e cancellare" dalla graduatoria gli insegnati che non avevano presentato la c.d. "domanda di aggiornamento".

Tale *modus operandi* si basava sull'interpretazione rigorosa e restrittiva dell' **art. 1bis** della **L. 143/2004** il quale, disponeva che "*la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi*"; tuttavia

si è sempre trascurato il fatto che **la stessa norma** circoscrive l'operatività della sanzione al solo biennio (o triennio) di riferimento e soprattutto **prevedeva espressamente** che “a domanda dell'interessato...è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”.

\*\*\*\*\*

9) Ma un altro dato normativo è particolarmente rilevante nel caso in esame.

Si tratta della **L. 296/2006**, la quale, all'**art. 1, comma 605, lett. c)**, al fine dichiarato “*di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione*”, ha disposto che le **graduatorie permanenti** di cui all'art. 1, del D.L. 97/2004, convertito, con modificazioni, dalla L. 143/2004, **sono trasformate in graduatorie ad esaurimento**.

La *ratio* della norma è non soltanto quella di favorire l'esaurimento delle graduatorie ma è soprattutto quella di **proteggere le posizioni dei soggetti inseriti in tali graduatorie in virtù dell'originaria regolamentazione**.

Ciò appare evidente se si considera che non è prevista l'impossibilità di applicare parallelamente la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi ne sia stato cancellato soltanto per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento.

Infatti, la norma non accresce il numero delle persone iscritte in graduatoria, limitandosi a prevedere la cancellazione dalla graduatoria in conseguenza della mancata o intempestiva domanda di aggiornamento, precisando che tale cancellazione non è, però, definitiva e consente comunque il reinserimento nelle graduatorie successive.

\*\*\*\*\*

10) Il diritto al reinserimento nella graduatoria (GAE) è un diritto legittimo ed incontestabile dell'insegnante cancellato per mancata/intempestiva presentazione della domanda di aggiornamento. Ciò trova conforto non soltanto nel dato normativo e nella *ratio* del sistema ma anche in alcune pronunce giurisprudenziali, che hanno ormai cristallizzato un orientamento unanime e conforme.

Sul punto, appaiono rilevanti le seguenti sentenze emesse nel corso degli ultimi anni quali:

- **TAR Lazio, sentenza n. 21793/2010:** “[...] Il comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005, la

permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero dell'istruzione con l'emanando decreto per l'aggiornamento delle graduatorie medesime, pena la cancellazione da queste ultime per i successivi anni scolastici. La disposizione prevede poi la possibilità di "reinserimento nella graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione", ove i docenti interessati facciano domanda "entro il medesimo termine". La piana analisi delle disposizioni conduce al seguente letterale approdo esegetico.

La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. L'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, che non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare [...]".

\*\*\*\*\*

- **Consiglio di Stato, sentenza n. 3658/2014:** "[...] Il comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 stabilisce che, a decorrere dall'a.s. 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero dell'istruzione con l'emanando decreto per l'aggiornamento delle graduatorie medesime, pena la cancellazione da queste ultime per i successivi anni scolastici. La disposizione prevede poi la possibilità di "reinserimento nella graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione", ove i docenti interessati facciano domanda "entro il medesimo termine". La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. Nella norma primaria, quindi, l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare. Pertanto, **non è detto**, in linea di principio, **che il docente che già figura in graduatoria debba per forza riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come**

*l'esclusione dalla graduatoria. Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati. Come ha osservato il primo giudice, gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole. Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata. Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio. L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza*

di una corretta e completa partecipazione procedimentale. [...] “L’adottata esclusione, che riconduce alla mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria addirittura la “cancellazione definitiva” da quest’ultima, omette di tenere conto, sistematicamente, della statuizione contenuta nel comma 1-bis dell’art. 1 del decreto legge n. 97/2004, secondo cui “a domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”.

\*\*\*\*\*

- **Corte d’Appello di Lecce, sezione lavoro, sentenza n. 1042/2014:** *“l’omissione della domanda è sanzionata con l’esclusione dalle graduatorie, che non è comunque assoluta, potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare”*
- **Tribunale di Genova, sentenza n. 8/2013:** *“Il principio del carattere “ad esaurimento” delle graduatorie ha dunque concretamente visto diverse deroghe e tra queste deve collocarsi anche la previsione – anch’essa legislativamente stabilita – della possibilità di reinserimento degli iscritti cancellati per mancata tempestiva presentazione della domanda di aggiornamento del proprio punteggio”.*
- **Tribunale di Pistoia, sentenza n. 17/2014:** *“l’introduzione delle graduatorie ad esaurimento non è di ostacolo alla riammissione in graduatoria dell’insegnante che aveva omissso di presentare la domanda di permanenza. Infatti il tenore della legge 2006 induce a ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non può escludere il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria, anche perché l’art. 1 comma 1-bis della legge n. 143 del 2004 è ancora in vigore nella sua interezza, non essendoci stata una abrogazione espressa da parte della normativa in materia di graduatorie ad esaurimento (L. 296/2006) o comunque non essendo stata prevista una disciplina di coordinamento”.*

\*\*\*\*\*

**Alla luce di quanto sopra, dunque, deve ritenersi assolutamente legittimo e sussistente il diritto del ricorrente di ottenere il reinserimento nella graduatoria ad esaurimento (GAE) da cui era stato cancellato per mancata domanda di**

**aggiornamento. Il diritto al reinserimento scaturisce, infatti, oltre che dal possesso dei titoli legittimanti (requisito evidente e documentato dal precedente inserimento) anche dal fatto che il ricorrente ha presentato domanda di reinserimento che, ad oggi, non è stata presa in considerazione dagli Uffici competenti ed è priva di riscontro.**

\*\*\*\*\*

- 11) Per quanto concerne l'introduzione del presente procedimento con lo strumento cautelare, sussistono tutti i presupposti di legge legittimanti tale scelta diretta a tutelare il diritto al lavoro del ricorrente; diritto che subirebbe un grave ed irreparabile pregiudizio nel tempo necessario per il procedimento ordinario.

In relazione ai presupposti di legge si osserva quanto segue.

**A**

**FUMUS BONI IURIS**

- 12) Quanto alla sussistenza e fondatezza del diritto azionato, per economia espositiva ci si limita a richiamare le considerazioni di cui ai punti che precedono, essendo evidente, anche alla luce della suindicata Giurisprudenza, la sussistenza del diritto al reinserimento del ricorrente nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Sassari.

Il ragionamento posto alla base di tutte le sentenze, pienamente condiviso da questa difesa, appare logico e lineare. Come l'odierno ricorrente, i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, "depennati" a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento, **hanno diritto ad essere reintegrati, in virtù del citato art. 1, comma 1 bis della legge 143/2004.** Un eventuale disconoscimento di tale diritto risulterebbe illegittimo e contrario ai principi ispiratrici della norma ed alla sua finalità.

\*\*\*\*\*

**B**

**PERICULUM IN MORA**

- 13) Quanto al *periculum in mora*, è evidente non soltanto che l'esclusione del ricorrente dalla Graduatoria ad esaurimento della provincia di Sassari (GAE), arreca al medesimo un pregiudizio immediato, grave ed irreparabile ma è evidente, soprattutto che, il tempo necessario per ottenere una pronuncia giudiziale all'esito di un procedimento ordinario, determinerebbe un pregiudizio altrettanto grave ed irreparabile **perché impedirebbe al ricorrente di ottenere il reinserimento**



per il triennio scolastico 2017-2020 le cui graduatorie di riferimento saranno quelle risultanti in vigore al mese di agosto/settembre 2017.

In particolare vi sarebbe un pregiudizio grave ed irreparabile in quanto il ricorrente, senza lavoro dal mese di dicembre 2016, appartiene al cosiddetto personale precario e l'ingresso nelle graduatorie in esame costituisce per il medesimo una residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad un'occupazione stabile, tenuto anche conto dell'ormai prossimo aggiornamento delle graduatorie.

\*\*\*\*\*

### ***TUTTO CIO' PREMESSO***

il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

### ***RICORRE***

Al Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, affinché, per le causali di cui in premessa, ritenuti sussistenti tutti i presupposti di legge, anche *inaudita altera parte* (attesa la palese fondatezza delle domande del ricorrente) o previa audizione delle parti, Voglia accogliere le seguenti

### ***CONCLUSIONI***

- A) Accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di parte ricorrente ad essere inserito nella graduatoria ad esaurimento (III fascia) del personale docente ed educativo per la **Classe di Concorso Scuola Primaria (EEEE)**, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, per i motivi di cui al presente ricorso e per quant'altro alla specie applicabile anche d'ufficio, con ogni conseguenza di legge ed ogni provvedimento opportuno e/o necessario ad assicurare il soddisfacimento del diritto del ricorrente;
- B) Conseguentemente, fra l'altro, ordinare al **Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Viale Trastevere 76/A, 00153, Roma, ed all'**Ufficio Scolastico Regionale Per La Sardegna, Ambito Territoriale Provinciale Di Sassari**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Corso Angioy n.1, 07100, Sassari, di reinserire parte ricorrente nella graduatoria ad esaurimento (III fascia) del personale docente ed educativo per la **Classe di Concorso Scuola Primaria (EEEE)**, nella posizione e secondo il punteggio maturato alla data di cancellazione, con conseguente disapplicazione degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto il diritto del ricorrente ed ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno dello stesso ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con la normativa di legge o comunque disporre gli ulteriori o

diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato da parte ricorrente.

C) Con vittoria di spese e compensi dovuti a questa difesa per il procedimento

D) Con espressa riserva di agire per ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, nella successiva fase di merito.

\*\*\*\*\*

**Ad istruttoria si allega in copia la seguente documentazione:**

1. Estratto graduatoria ad esaurimento dell'anno 2007;
2. Domanda di reinserimento del 13.8.2015.

Riservato ogni diritto e facoltà di legge.

Sassari, 12 dicembre 2016

Avv. Liliana Pintus

\*\*\*\*\*

***ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI  
NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.***

**Premesso che**

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al reinserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Sassari per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE);
- ai fini della regolare integrazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* dovrà essere notificato a tutti i controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'accoglimento delle domande di parte ricorrente, verrebbero "scavalcati" in graduatoria dal ricorrente;
- i controinteressati oltre ad essere gli attuali iscritti nelle graduatorie sono anche i docenti che, come l'odierno ricorrente, risultano esser stati illegittimamente cancellati e che hanno presentato ricorso giudiziale per la tutela dei rispettivi diritti violati dagli odierni convenuti, nonché tutti i docenti che, nelle more del presente giudizio, formuleranno domanda di trasferimento nelle GAE del personale docente ed educativo dell'ambito territoriale Provinciale di Sassari relativamente alle classi di concorso in cui risulta, o comunque, dovrebbe risultare iscritto il ricorrente.

**Considerato che**

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del notevole numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- già l'art. 12 della Legge 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o *telefax*, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*”

**Inoltre, rilevato che**

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: “<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero>”

\*\*\*\*\*

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

il sottoscritto Avvocato, fa istanza affinché la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami

**VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

**nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani**, per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), **attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:**

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data della udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione delle amministrazioni intimare;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *“tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) e, in particolare, i docenti inseriti (per la suddetta classe concorsuale) nell'ambito territoriale di Sassari”*;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

\*\*\*\*\*

Riservato ogni diritto e facoltà di legge.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia risulta indeterminabile e che, pertanto, il relativo contributo unificato risulta essere pari ad € 259,00.

Sassari, 12 dicembre 2016

Avv. Liliana Pintus